



47

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ...43.....del Reg.	OGGETTO: Approvazione del Regolamento Servizio Rimozione Veicoli.
Data 29/06/2006	

L'anno duemilasei, il giorno ventinove del mese Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessioneordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Scirè Calabrisotto Antonio		X	Di Giorgi Bernardo		X
Lo Bianco Salvatore		X	Greco Michele	X	
Straniero Paolo	X		Messina Nicoletta		X
Carrera Nulla Nicola		X	Russotto Arturo	X	
Oliva Salvatore	X		Caruso Sebastiana		X
Lisciandrano Antonio		X	Mellone Nicolò		X
Coniglione Carmelo	X		Marino Salvatore		X
Partenope Salvatore	X		Barone Angelo	X	
Renda Salvatore	X		Placenti Grazia		X
Fucile Giuseppe	X		Licciardino Sebastiano		X
Assegnati n.	20		TOTALI	9	11
In Carica n.	20				

Presiede il sig. Dott. Fucile Giuseppe nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott. Calogero Giordano con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri: Barone Russotto e Partenope.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 48/1991, e successivamente modificato con l'art. 12, comma 1.della L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere come da allegato;

Visto l'attestato del Responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 3/12/1991, come da allegato;

Il Presidente passa alla trattazione del 6° punto posto all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione del regolamento servizio rimozione veicoli".

Il Presidente constatato che nessuno chiede di parlare invita i consiglieri a votare la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che la sosta dei veicoli, in alcune zone della nostra città, costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale;

RILEVATO, altresì, la necessità di istituire nell'ambito del territorio del Comune di Militello in Val di Catania il Servizio di Rimozione dei Veicoli, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTO il "Regolamento Servizio Rimozione Veicoli", predisposto dal Comando di P.M. per regolare tale servizio, sia in relazione alle modalità di esecuzione, sia in relazione alle tariffe da applicare;


VISTO il vigente Codice della strada;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE il "Regolamento Servizio Veicoli", composto da n. 28 articoli, come si evince dal testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

REGOLAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI

Art. 1- OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto l'appalto del Servizio di Rimozione dei veicoli ai sensi dell'art.159, 2° comma del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene istituito, nell'ambito del territorio del Comune di Militello in Val di Catania, il Servizio di Rimozione dei veicoli:

- a) nelle strade anche private aperte al pubblico transito e nei tratti di essa in cui con ordinanza dell'Ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
- b) nei casi stabiliti dall'art.157, comma 4, dall'art.158 comma 1, 2 e 3 nonché dall'art.159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.Leg.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche;
- c) in occasione di spettacoli che impegnano piazze e/o strade o in occasione di sfilate di cortei religiosi, culturali, sportivi ecc.;
- d) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata o costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- e) nei casi in cui i veicoli si considerano abbandonati a causa del loro stato o per altro fondato motivo.
- f) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'Ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;

La rimozione dei veicoli dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art.215 del Codice della Strada e dall'art.397 del relativo Regolamento d'Esecuzione.

Art.3-MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di Rimozione dei Veicoli sarà espletato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, dalle direttive contenute nel presente documento,

nonché da quelle che verranno stabilite dall'Organo competente di questo Ente nel bando di gara e nel capitolato speciale d'onere ad esso relativo.

Il servizio di Rimozione veicoli sarà affidato, ai sensi dell'art.159 del C.d.S., ai soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. di Catania ed in possesso dell'autorizzazione di rimessa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24/07/1977 n°616.

Art.4- DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio, che ai sensi dell'art.354 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S. ha durata biennale, rinnovabile, è regolato dalle norme del presente dispositivo che la Ditta accetta integralmente, senza nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

Il servizio de quo è rinnovabile secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente purchè, almeno tre mesi prima della scadenza, il concessionario presenti domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale la quale è tenuta a rispondere con espresso e motivato provvedimento sia nel caso di accettazione della domanda sia nel caso di eventuale diniego della stessa.

Art.5-ATTREZZATURE

La Ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art.12, dall'art.354, comma 1 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., nonché dall'art.159, comma 2 del C.d.S.

Nella convenzione dovranno essere:

- indicati gli estremi di identificazione e di omologazione dei veicoli (Tipo - Targa - Omologazione);
- allegate le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia delle formalità di omologazione di cui all'art.12 del R.E. del C.d.S.

La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art.6- DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno trasferiti nella Depositeria preventivamente indicata dalla Ditta nell'offerta di partecipazione alla gara, all'uopo autorizzata per attività di autorimessa, ed ubicata nel territorio comunale.

La Ditta ha l'obbligo di assicurare una depositeria con una superficie tale da garantire un congruo numero di parcheggi per veicoli, sia in aree recintate coperte che in aree recintate scoperte.

La Ditta ha l'obbligo di tenere esposte in luogo ben visibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art.7- ATTIVITA' DI RIMOZIONE

La Ditta provvederà alla rimozione soltanto a seguito di disposizioni emanate da ciascun componente del Corpo di polizia Municipale.

La rimozione e il blocco, nonché la successiva rimozione del blocco, non potranno essere disposti su iniziativa del concessionario, ma solo a seguito di richiesta dell'organo di cui al comma 1. La restituzione o lo sblocco del veicolo possono essere richiesti solo dal proprietario dello stesso o una persona da lui debitamente delegata.

Art.8- ORARIO DI SERVIZIO

La Ditta effettuerà l'apposito servizio secondo il seguente orario:

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal 21 Settembre al 20 Giugno dell'anno successivo.

Dalle ore 8.00 alle ore 24.00 dal 21 Giugno al 20 Settembre di ogni anno.

La Ditta resta, altresì, obbligata ad intervenire ogni qualvolta il Comando della P.M. ne farà richiesta, anche nelle ore notturne.

Art.9-TARIFFE PER LA RIMOZIONE

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del Concessionario di cui all'art.354 comma1, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, e successive modifiche, giusto Decreto 04.09.1998 n.401 sono le seguenti:

A) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T (ciclomotori- motocicli -autovetture):

1) DIRITTO DI CHIAMATA: €8,26 per ogni veicolo

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

2) OPERAZIONE CARICO E SCARICO DEL VEICOLO : €12,39 per ogni veicolo.

3) INDENNITA' CHILOMETRICA: €1,78 al/Km, dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito. Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi.

Non è prevista nessuna indennità chilometrica, qualora la Depositeria è collocata all'interno del Comune ;

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 T e fino a 3,5 T (autocarri):

1)DIRITTO DI CHIAMATA: €10,32 per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numeri dei veicoli rimossi.

2) OPERAZIONE CARICO SCARICO DEL VEICOLO: €20,66 per ogni veicolo.

3) INDENNITA' CHILIMETRICA: €2,58 al/Km, dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito. Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

Le tariffe indicate ai punti A- B- C , sono aumentate del 30% in caso di orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo) o di ogni giornata festiva.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.397 del d D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite o da eseguire per la restituzione stessa.

Art.10 PENALE PER INGIUSTIFICATO INTERVENTO

E' fissata una penale di € 25,00 a carico della Ditta che senza giustificato motivo non ottempera ad ogni richiesta d'intervento del Comando di Polizia Municipale o degli agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Art.11 CASI DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui la Ditta chiamata trovasse il veicolo rimosso dal proprietario o dal conducente, nel frattempo sopraggiunto, alla stessa spetterà solo il diritto di chiamata .
Per eventuali casi di rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine Pubblico o di Pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.
Nei casi contemplati dal presente articolo il pagamento del servizio di rimozione è a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

Art.12 TARIFFE RELATIVE ALLA CUSTODIA

Per la sosta e la custodia del veicolo presso la Depositeria il proprietario dovrà corrispondere gli importi a fianco indicati:

-MOTOCICLI E CICLOMOTORI:

*€ 1,29 per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva al sequestro;

*€ 2,06 per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

- Veicoli a trazione animale (art. 49) – Motoveicoli (esclusi i Motocicli) – Autocarri , autoveicoli (art. 54) – Rimorchi (art. 55) – Macchine Agricole (art. 579 – Macchine operatrici (art. 58) –

*€ 2,58 per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva a sequestro;

* € 3,61 per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

Art. 13. POLIZZA ASSICURATIVA PER I VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI RIMOZIONE.

Il concessionario del servizio di rimozione e blocco veicoli in oggetto deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, adeguando i massimali della polizza ai limiti determinati dalla vigente normativa.

Il concessionario, deve assumersi la completa responsabilità per eventuali danni provocati ai mezzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, per eventuali danni derivanti al personale addetto alla rimozione e alla depositaria.

Il concessionario deve sollevare il Comune di Militello V.C. da qualsiasi controversia e responsabilità per il risarcimento danni o indennizzi. per incendi o furti dei veicoli.

Art. 14 RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI DENTRO IL VEICOLO RIMOSSO.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma solamente gli oggetti giacenti entro il veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti.

Il verbale di prelievo e consegna è redatto e sottoscritto dalla Ditta incaricata del servizio, nonché dal proprietario o conducente del veicolo.

Art. 15 RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO – BOLLETTARI.

Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato, o la persona da lui delegata, si deve presentare al responsabile del luogo del deposito, provando il titolo alla restituzione, e versando le spese d'intervento, rimozione e custodia secondo le tabelle stabilite dall'art. 9 e dall'art. 12 del presente regolamento

Del pagamento delle spese suddette è rilasciata all'interessato apposita quietanza .

Dell'avvenuta restituzione è inoltre redatto verbale sottoscritto dal responsabile del luogo del deposito e dal responsabile del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione e custodia dello stesso.

Art. 16 AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui al presente regolamento sono aggiornate dall'Ente concedente il servizio di rimozione, con provvedimento del Sindaco, secondo le previsioni dell'art. 397, comma 4, del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche, in misura non

superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31/12 dell'anno precedente. La deliberazione dovrà essere notificata alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe come previsto dal presente regolamento.

Art. 17. VERSAMENTI.

L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i riscontri contabili, emetterà l'ordine di incasso, ogni trenta giorni, a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 18. RIPARTIZIONE PROVENTI.

Le somme pagate dai trasgressori per il *loro* servizio di rimozione saranno ripartite tra il Comune e la Ditta appaltatrice nelle seguenti percentuali:

COMUNE: 35%

DITTA: 65%

La ripartizione delle somme, di cui al comma 1, del presente regolamento potrà subire variazioni, previa adozione di provvedimento del Sindaco.

Le spese di custodia spettano alla ditta appaltatrice.

Art. 19. MANCATO RECUPERO DELLE SPESE.

Nell'eventualità che non potessero essere recuperate le somme di intervento, rimozione custodia dei veicoli per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancanza di proprietari, negligenza nel ritiro, ecc.), la Ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Comune.

Art.20 MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

In caso di mancato ritiro del veicolo da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art.215 del C.d.S., le norme contemplate dagli artt.395 e 397 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

Trascorsi 180 giorni dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione dell'effettuata rimozione, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati al Comando di Polizia Municipale del Comune di Militello V.C., il veicolo potrà essere alienato o demolito a cura dell'Intendenza di Finanza, tenuto conto dell'attestazione di notificazione al proprietario della copia del verbale di rimozione.

Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà devoluto per soddisfare il credito vantato dall'Amministrazione Comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché per

soddisfare il credito delle spese di rimozione e di quelle di custodia .L'eventuale somma residua sarà restituita all'avente diritto.

Art.21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria è tenuta a :

- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza ;
- raggiungere il luogo di rimozione entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata del Corpo di Polizia Municipale;
- effettuare la rimozione e la custodia dei veicoli con la massima cautela per evitare danni agli stessi.

Art.22 CAUZIONE

Prima della sottoscrizione della convenzione, la ditta aggiudicataria deve stipulare apposita polizza assicurativa di R.C.T. ed è obbligata a versare la somma di € 1.000,00 di cauzione a garanzia degli obblighi che assume.

Detta cauzione può essere versata anche a mezzo di Fideiussione bancaria od assicurativa.

Art.23 PENALITA'

Nel caso di infrazione da parte del concessionario, di lieve entità, quali, ad esempio: la momentanea assenza degli addetti alla custodia, il lieve ritardo oltre i trenta minuti previsti, il contegno poco riguardoso verso gli utenti, segnalati dall'Agente accertatore con provvedimento del Sindaco, si applicherà una penale di € 100,00.

In caso di recidiva per fatti della stessa specie, si applicherà il pagamento di penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Municipale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali: l'abbandono della custodia degli autoveicoli, le alterazioni dei rendiconti, il percepimento doloso di tariffe non consentite, potranno comportare oltre al pagamento di penale doppia e la decadenza della concessione.

Il pagamento della penale avverrà mediante rivalsa sui proventi spettanti alla ditta o rivalsa sulla cauzione prestata.

Art. 24 ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Il corpo di Polizia Municipale istituirà un apposito registro, costantemente aggiornato, su cui dovranno essere riportati in ordine cronologico le rimozioni effettuate, nonché i seguenti dati:

- NUMERO D'ORDINE;
- TIPO DEL VEICOLO;
- TARGA DEL VEICOLO;
- LUOGO E ORA DELLA RIMOZIONE;

- DITTA INCARICATA;
- DATA RICONSEGNA VEICOLO;
- ESTEMI DELLA QUETANZA O FATTURA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE;

Nei verbali di rimozione dovranno essere riportati, in particolare, le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria, e le parti esterne, eventuali oggetti visibili dall'esterno, eventuali danni subiti durante le operazioni di rimozione;

Art. 25. SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Le spese inerenti la concessione da stipularsi saranno esclusivamente a carico della ditta.

Art. 26. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti e di registri relativi al servizio di rimozione devono essere custoditi presso i competenti uffici per cinque anni.

Dopo tale termine possono essere cestinati a norma della disposizione del R.D. 2/10/1911 N° 1163 del D.P.R. 30/09/1963 n° 1409.

Art. 27. DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.

Alla ditta aggiudicataria del servizio di rimozione è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte, la fornitura avvenuta senza l'autorizzazione preventiva del Comune, sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto.

Art. 28. CASO DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DELLA PREFETTURA

Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione e di affidamento in custodia in seguito al ricorso venga annullato dal Prefetto, il rimborso del pagamento del servizio di rimozione, a favore della ditta concessionaria, è a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

**IL COMANDANTE DELLA P.M.
Dott. Myriam Gagliano**

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to *Don. GIUSEPPE FIORE*

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to *FRANIERO PAOLO*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *Don. Calogero Giordano*

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44,

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20 LUG. 2006 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma uno),

Con lettera n..... in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni:

- sezione centrale sedente in Palermo (art. 17, commi uno e tre),
 - sezione provinciale di Catania (art. 17, comma due),
- PERCHE'
- è soggetta al controllo per legge (art. 15, comma uno),
 - ne ha fatto richiesta la stessa giunta comunale (art. 15, comma due),
 - ne ha fatto richiesta un quarto dei consiglieri (art. 15, comma due).

IL MESSO COMUNALE
f.to.....



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *Don. Calogero Giordano*

E' copia conforme all'originale.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to.....

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20 LUG. 2006 al 3 AGO. 2006 come previsto dall'art. 11 L.R. n. 44/91, a seguito degli adempimenti sopra attestati,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30 LUG. 2006

- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
 - dell'atto deliberativo (art. 18, comma sei),
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, comma uno e due) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma nove).

Dalla Residenza Municipale, Li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *Don. Calogero Giordano*